

& Sentenze

Avv. Luigi Delucchi
Consulente legale
EpaC onlus

Leggi



La Corte di Cassazione afferma la responsabilità del Ministero della Salute per danni da trasfusioni risalenti alla fine degli anni '60

La Corte di Cassazione, con due recenti pronunzie, ha contribuito a sciogliere alcuni nodi interpretativi che andavano attanagliando da tempo gli operatori del diritto in materia di risarcimento danni da sangue infetto. Ed invero, la Suprema Corte, con ordinanza n. 17084 depositata in data 11 luglio 2017 nell'ambito di una controversia avviata nel lontano 2005 dallo scrivente legale nell'interesse di un gruppo di sostenitori di EpaC onlus, ha ribadito che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da contagio post-trasfusionale da epatite virale (B e C) ed AIDS sussiste anche in epoca antecedente al 1978: la Cassazione ha quindi confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma nella parte in cui aveva condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno, tra gli altri, in favore di un soggetto danneggiato da trasfusioni infette ricevute nel 1969. In argomento, pare opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 581/2008, avevano autorevolmente chiarito che la responsabilità civile del Ministero della Salute - per le patologie conseguenti ad infezioni contratte a causa dell'assunzione di trasfusioni con sangue infetto - sussisteva a decorrere dalla "data di conoscenza

dell'epatite B" anche in relazione alle infezioni da virus dell'epatite C (HCV) e dell'HIV (AIDS) isolati successivamente. All'interprete sembrava quindi agevole, anche con l'ausilio di un banale motore di ricerca in internet, individuare nella metà degli anni '60 del secolo scorso l'epoca in cui la comunità medico-scientifica aveva raggiunto la "conoscenza dell'epatite B".

Ed invero, come noto, il virus dell'epatite B è stato identificato nel 1965 da parte del professor Baruch Blumberg nel siero di un aborigeno australiano e tale scoperta gli valse il premio Nobel per la medicina: l'antigene di superficie dell'epatite B (HBV) - classificato con la sigla HBsAg o AU - prese quindi il nome di *antigene Australia*.

Senonché, in seno alle sezioni semplici della Cassazione si sono registrati due orientamenti contrastanti circa l'individuazione dell'epoca di "conoscenza dell'epatite B" a partire dalla quale, come detto, il Ministero della Salute era tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni andasse esente da virus dell'epatite virale e dell'HIV.

LEGGI & SENTENZE

Secondo l'orientamento più risalente e prevalente, avviato dalla sentenza della Cassazione n. 17685/2011, il Ministero della Salute doveva ritenersi responsabile anche per i danni da contagio post-trasfusionale verificatisi in epoca anteriore al 1978, mentre, secondo una parte (in verità minoritaria) della giurisprudenza successiva della Suprema Corte la responsabilità del Ministero della Salute per contagio da trasfusioni da sangue infetto sussisteva solo a partire dal 1978, epoca del "riconoscimento del virus dell'epatite "B" da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" (così Cass. Civ., n. 10291/2015).

Ebbene, la Cassazione, con l'ordinanza n. 17084/2017 in esame, ha dato continuità all'indirizzo maggioritario che aveva ritenuto che la responsabilità del Ministero della Salute sussistesse anche per i contagi post-trasfusionali verificatisi in epoca anteriore al 1978, affer-

mando che "il centro di gravità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e l'unicità dell'evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto" e che è in relazione "a tale evento che va valutato il rispetto da parte del Ministero del dovere di vigilare sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati, "che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre il rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione".

E, da ultimo, si segnala che la Cassazione, con sentenza n. 2337 depositata il 31 gennaio 2018, richiamando le statuizioni di cui alla citata ordinanza n. 17084/2017, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno per una trasfusione di sangue infetto avvenuta nel 1968.

Proroga del termine di definizione della procedura di "equa riparazione" ai sensi dell'art. 27-bis della legge n. 114/2014



Segnaliamo che l'art. 1, (comma 1141, lettera a) della c.d. Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato il comma 1 dell'art. 27-bis della Legge n. 114/2014, prorogando al 31 dicembre 2018 il termine per la definizione della procedura di "equa riparazione" per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

Il testo originario del citato art. 27-bis, infatti, prevedeva che la liquidazione degli importi dovesse essere effettuata entro il 31 dicembre 2017 "in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio".

RICORDIAMO CHE L'AVVOCATO LUIGI DELUCCHI
esperto sull'indennizzo previsto dalla Legge
210/92 e risarcimento del danno da sangue infetto
RICEVE SU APPUNTAMENTO
anche presso le sedi dell'associazione:
Appuntamenti su Vimercate (MB):
chiamare lo 039.6083527 - progetti@epac.it
Appuntamenti su Roma (RM):
chiamare lo 06.60200566 - info@epac.it